

Art. 79, comma 3, CCNL 16 novembre 2022

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

monte salari 2018	€ 1.929.406,00	
0,22%	€ 4.244,69	% su totale
fondo decentrato 2021	€ 157.188,97	68,28%
risorse EQ (già PO) 2021 = A	€ 73.014,00	31,72%
totale fondo decentrato e risorse EQ	€ 230.202,97	

riparto del 22%

sul fondo decentrato, parte variabile = B	€ 2.898,39
sulle risorse EQ = C	€ 1.346,30

nuovo fondo EQ = A C	€ 74.360,30
-----------------------------	--------------------